

SENTENZA N. 4965 DEL 18/10/2010 - TRIBUNALE DI PALERMO

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE VOLONTARIA**

II G.O.T. dott. Alfredo Dell'Utri, in funzione di Giudice Unico, a scioglimento della riserva di cui al verbale del 18.06.2010, nel procedimento iscritto al Ruolo Generale n. 218/10 V.G.

promosso

da XXXX/XXXXX nato il 01/12/1948 a Navanthurai in Sri Lanka, con l'Avv. Ferdinando Gattuccio, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio di Palermo via Libertà n. 171,

avverso

il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dal Questore di Palermo il 06.08.2009 e notificato in data 16.09.2009; visti gli atti;

OSSERVA

L'opposizione deve essere accolta. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.01.2010, il Sig. XXXX/XXXX. proponeva impugnazione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dal Questore di Palermo il 06.08.2009. L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno, depositava in Cancelleria - in data 23.03.2010 - la propria memoria e apposita documentazione.

Nel provvedimento emesso dal Questore di Palermo, si motiva il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi "familiari" - in particolare per ricongiungimento familiare con il proprio figlio - per il fatto che il figlio non convive più con il padre.

Pertanto, secondo la Pubblica Amministrazione, viene a mancare il presupposto per potere rinnovare il richiesto permesso.

Infatti, il richiedente vive a Palermo e il figlio, sposato e con prole, risulta trasferito a Reggio Emilia.

Sul punto occorre analizzare l'articolo 30 del D.Lgs. n. 286 del 1998, richiamato dal Decreto impugnato.

La norma, rubricata "permesso di soggiorno per motivi familiari", prevede principalmente il caso in cui "lo straniero si unisce in matrimonio con l'unico scopo di rimanere nel territorio italiano".

Quindi, se successivamente al matrimonio non viene accertata l'effettiva convivenza, esso viene revocato.

Orbene, il requisito della convivenza non sussiste anche tra padre e figlio, come nel caso di specie.

Comunque, come risulta dai documenti versati in atti, il richiedente risiede nella città di Palermo, ma il domicilio (rectius: centro dei propri affari o interessi) è stato eletto presso il proprio figlio, a Reggio Emilia.

In particolare, in data 17.03.2010, il figlio, con "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", dichiarava che il padre è domiciliato presso la propria abitazione.

Da quanto succitato si rileva che nel rapporto tra il figlio e il padre, sussiste il vincolo della solidarietà.

In proposito, la Consulta ha avuto modo di precisare che *"il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza"*. (Corte Costituzionale n. 368 del 2006).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando.

Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa.

Accoglie il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso il Palermo il 18.06.2010

II G.O.T. Dott. Alfredo Dell'Utri